

«No» alla nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile anticorruzione.

«No» alla nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile anticorruzione.

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale

La nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile prevenzione corruzione trasparenza è da ritenere come un'assoluta eccezione e nel caso in cui l'ordine o il collegio attivi la deroga, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti interni con i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, il ruolo di responsabile prevenzione corruzione trasparenza non può essere assegnato a un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o ad un consulente esterno. Ancora un chiarimento su questo tema da parte dell'Anacche ricorda di aver chiarito nell'approfondimento del Piano nazionale anticorruzione 2016 (Pna 2016), Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel Piano nazionale anticorruzione 2019 (Pna 2019), parte IV, che il Responsabile prevenzione corruzione trasparenza deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale, sia a livello centrale che a livello locale, in un dirigente interno. La scelta di assegnare il ruolo di Responsabile prevenzione corruzione trasparenza a un dirigente interno è dettata dal fatto che è necessario individuare un soggetto che conosca le

dinamiche e l'organizzazione dell'ente di cui fa parte, potendo in questo modo svolgere pienamente le funzioni e i compiti previsti dalla normativa. Anac ha ribadito che nel caso in cui, per esiguità delle risorse, ordine o collegio assegni ai propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile assegnare il ruolo di Responsabile prevenzione corruzione trasparenza a uno di questi, dando in questo caso la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali maggiormente compatibili con il ruolo. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale Responsabile prevenzione corruzione trasparenza un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'ente che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Solo in via residuale e con atto motivato, il Responsabile prevenzione corruzione trasparenza potrà coincidere con un consigliere dell'ordine o del collegio, purché sia privo di deleghe gestionali; ne consegue che dovranno necessariamente essere esclusi da questo ruolo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Fonte: **quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Tributi, bilanci e finanza locale**

<http://asmecomm.it/images/1312/16.pdf>